

SCHEDA TECNICA
LEGGE REGIONALE 2010, N. 5

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42. Riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica

La presente legge, composta di tre articoli, modifica integralmente gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 42 del 1984.

Il primo articolo definisce organi dei Consorzi di bonifica: il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti. In particolare, per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, la legge prevede che sia composto da venti membri eletti dall'Assemblea dei consorziati e da tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio.

La composizione dell'organo può inoltre essere integrata con il conseguimento di un premio di maggioranza attraverso la promozione di alleanze tra diverse categorie di contribuenti che contribuiscono così liste associate contrassegnate da uno stesso simbolo. Ancora, il Consiglio è integrato, nel caso di Consorzi il cui comprensorio ricomprenda il territorio di altre Regioni, da un rappresentante consorziato di ogni regione, qualora la contribuenza espressa dal territorio sia pari o superiore all'uno per cento di quella complessiva del Consorzio.

Il Comitato amministrativo è formato da un numero di componenti fino a cinque, fra cui il Presidente e due Vicepresidenti, eletti all'interno del Consiglio di amministrazione in modo da garantire la pluralità della contribuenza.

Il secondo articolo, per garantire maggiore proporzionalità tra il peso contributivo delle diverse categorie di consorziati e le relative rappresentanze, disciplina la composizione delle sezioni elettorali dell'Assemblea dei consorziati sulla base della fascia di contribuenza. Inoltre, vengono stabilite le modalità di assegnazione dei componenti il Consiglio alle singole sezioni, nonché la ripartizione dei voti fra liste in modo da determinare i candidati eletti da ciascuna lista.

Ancora, l'articolo 2 disciplina i requisiti di elettorato attivo e passivo prevedendo i casi di ineleggibilità e incompatibilità.

L'articolo 3 prevede la disciplina dello Statuto consortile, mentre l'articolo 4 ratifica l'Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per

l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117" nel testo approvato dalla Giunta regionale, in data 8 febbraio 2010, prevedendo che il Presidente della Regione Emilia-Romagna sia autorizzato alla sottoscrizione della intesa, fermo restando l'espletamento degli adempimenti previsti per la Regione Marche.